



Ai Capigruppo consiliari

Al collegio interno

## COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

### Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

**Direttiva ad avvalersi, per la rappresentanza tecnica e la difesa del Comune di Cassola nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato n. 564/2011, dell'Avv. Prof. Alessandro Calegari di Padova in sostituzione dell'Avv. Prof. Marcello Maria Fracanzani.**

L'anno **2018** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle **ore 19.30 e segg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Maroso Aldo	Sindaco	X	
Bertoncello Manuela	Assessore	X	
Stangherlin Giannantonio	Assessore	X	
Simonetto Elsa	Assessore	X	
Scremin Giannina	Assessore	X	
Orlando Favaro Marta	Assessore	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 16/2018

**Servizio:** Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

**Proponente:** Aldo Maroso

<b>Oggetto:</b>	Direttiva ad avvalersi, per la rappresentanza tecnica e la difesa del Comune di Cassola nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato n. 564/2011, dell'Avv. Prof. Alessandro Calegari di Padova in sostituzione dell'Avv. Prof. Marcello Maria Fracanzani.
-----------------	---

**Premesso** che nel corso dei primi anni 2000 si erano ripetute segnalazioni e raccolte firme di cittadini residenti per protestare contro i disagi provocati dalla discoteca il “Theatro” sita nella frazione di S. Giuseppe di Cassola;

**Che** con deliberazione n. 33 in data 26 aprile 2004 il Consiglio Comunale aveva approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico sull’area ove insiste la discoteca “THEATRO” in Via Pio X° a S. Giuseppe di Cassola le cui risultanze prevedevano un costo complessivo di € 850.000,00 di cui € 168.000,00 per lavori, € 380.000,00 per esproprio fabbricato ed aree, € 200.000,00 per indennizzi ed € 102.000,00 per spese tecniche e somme a disposizione;

**Che** con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale aveva autorizzato il Sindaco ad adottare ogni provvedimento al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica in quella zona del territorio comunale compresa la revoca delle concessioni relative alla discoteca rilasciate in periodo successivo alla approvazione della strumentazione urbanistica che aveva destinato l’area in cui sorgeva l’ex “Cinema Duse” a spazi per attrezzature e standard residenziali - interesse comune;

**Che** con provvedimento contingibile ed urgente adottato ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2004, n. 267, prot. 6498 del 25 maggio 2004, il Sindaco aveva ordinato la cessazione di ogni attività relativa alle licenze di pubblico esercizio, discoteca, attività danzanti fino alla data di acquisizione al patrimonio comunale dello stabile in base alla procedura di esproprio attivata con la approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio e del verde pubblico.

**Che** con atto notificato a questo Comune in data 27 luglio 2004 (Prot. n. 9371), la ditta Theatro aveva ricorso al TAR Veneto chiedendo l’annullamento, previa sospensione della predetta ordinanza;

**Che** con sentenza n. 2749 in data 7 settembre 2006 n. 2749 il Tar Veneto aveva accolto il ricorso condannando il Comune di Cassola al pagamento delle spese di lite;

**Che** in data 07 luglio 2008 da parte della ditta Theatro s.r.l., veniva notificato a questo Comune un ulteriore ricorso al TAR Veneto per il risarcimento dei danni, quantificati in 190 mila euro, che i ricorrenti asserivano aver subito a seguito della emissione della ordinanza n. 6498 di prot. in data 25.05.2004 e annullata dal TAR Veneto in data 07.06.2006 con sentenza n. 2749/06;

**Che** la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 117 del 28.07.2008 autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio con l'ausilio del legale esterno Prof. Avv. Marcello Maria Fracanzani ;

**Che** in data 14 giugno 2010 il legale del Comune di Cassola ha trasmesso copia della sentenza del Tar Veneto n. 2518/2010 con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso della società "Theatro" e ha imposto al Comune, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, di proporre a favore della parte ricorrente un risarcimento per i danni patrimoniali da liquidare secondo i seguenti criteri:

- ai fini della quantificazione del danno non deve tenersi conto della perizia di stima redatta dal dott. Procopi, esplicitamente volta al diverso fine di determinare l'indennizzo da corrisondersi alla parte ricorrente in caso di esproprio
- i danni risarcibili si riferiscono al solo mancato esercizio della attività economica nel periodo che intercorre tra l'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 6498 del 25 maggio 2004 e il suo annullamento disposto con sentenza Tar Veneto, Sez. III, 01 settembre 2006 n. 2749, in quanto oltre tale periodo la mancata ripresa della attività economica è addebitabile esclusivamente ad una autonoma scelta della parte ricorrente
- utilizzando la documentazione amministrativo-contabile e fiscale, deve essere quantificato l'utile prevedibilmente conseguibile dall'esercizio della attività economica nel corso del predetto periodo, facendo riferimento agli utili conseguiti negli anni precedenti
- all'importo così ottenuto deve essere sommata, quale forfetario ristoro dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei beni del compendio aziendale, la remunerazione base che il capitale investito avrebbe fruttato in attività prive di rischio limitatamente al predetto periodo
- a tali somme devono essere aggiunte le spese (quali i canoni di affitto, le spese di custodia ecc..) che la parte ricorrente documenti di aver sostenuto, o siano alla medesima imputabili, per aver conservato l'azienda durante il medesimo periodo, in via equitativa, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti e dei danni che la parte ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, sulle somme così liquidate deve essere apportato un abbattimento del 50% trattandosi di debito di valore, sulla somma così liquidata spettano interessi e rivalutazione monetaria;

**Che** con la stessa sentenza il Tar Veneto avvertiva che ove le parti non fossero giunte ad un accordo avrebbe potuto essere esperito il ricorso di cui all'art. 27, comma 1, n. 4) del TU 26 giugno 1924 n. 1054, per la determinazione delle somme dovute; inoltre condannava il Comune di Cassola alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 oltre a Iva e c.p.a.;

**Che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 12.07.2010 veniva affidato al Prof. Avv. Marcello Maria Fracanzani di Padova l'incarico per la proposizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Veneto n. 2518/2010;

**Che** le sentenze del TAR sono esecutive (salvo sospensiva decisa dal giudice dell'appello) e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2010 si era proceduto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della somma di € 47.364,56 al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tar Veneto n. 2518/2010 depositata in segreteria il 14.06.2010;

**Che** attualmente pende presso il Consiglio di Stato il ricorso del Comune di Cassola presentato tramite l'Avv. Prof. Marcello Maria Fracanzani per la riforma della sentenza del Tar Veneto n. 2518/2010;

**Che** in data 13 luglio 2016 il legale del comune aveva presentato istanza al Presidente del Consiglio di Stato per la fissazione della data della udienza per la discussione del giudizio;

**Che** recentemente l'Avv. Prof. Marcello Maria Fracanzani, essendo stato nominato giudice di Cassazione e quindi avendo assunto incarico incompatibile con la professione di avvocato, ha segnalato la necessità di affidare la rappresentanza tecnica e la difesa del Comune ad altro legale;

**Che**, in accordo con il Prof. Fracanzani, la scelta è caduta sul Prof. Alessandro Calegari dello Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago corrente in Padova che già in altre vertenze aveva difeso con successo questo Comune di Cassola;

**Che** il Prof. Calegari, opportunamente contattato, ha fatto pervenire in data 26.02.2018 al protocollo di questo Comune un preventivo di spesa di € 3.680.000 oltre ad Iva e CPA per complessivi € 4.669,18 per l'assunzione dell'incarico di assistenza del Comune di Cassola nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato n. 564/2011 - Comune di Cassola contro Theatro srl per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 2518/2010;

**Considerato** che nella stessa nota con cui ha trasmesso il preventivo il Prof. Calegari ha fatto presente che l'importo preventivato è inferiore all'importo che si otterrebbe considerando il valore della questione, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014;

**Dato atto** che il preventivo formulato dal legale individuato dal Comune di Cassola appare in linea con i costi di analoghi incarichi assegnati a legali esterni di pari complessità;

**Ritenuto** pertanto autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad impegnare, per il suddetto incarico, la somma di complessivi € 4.669,18 come sopra dettagliata e comunque fatte salve eventuali necessarie integrazioni al cap. 0102103/12310 "Spese per liti arbitraggi risarcimen-ti" del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Tutto** ciò premesso

## **PROPONE**

- **di** stabilire che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di** autorizzare il Sindaco ad avvalersi, per la rappresentanza tecnica e la difesa del Comune di Cassola nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato n. 564/2011 Comune di Cassola contro Theatro per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 2518/2010, del Prof. Alessandro Calegari dello Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago corrente in Padova in sostituzione dell'Avv. Prof. Marcello Maria Fracanzani dando atto che questo Comune non dispone in dotazione organica di un Ufficio Legale;
- **di** autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a dare esecuzione alla presente direttiva impegnando al cap. 0102103/12310 "Spese per liti arbitraggi risarcimenti" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario la somma di complessivi € 4.669,18 fatte salve eventuali necessarie integrazioni di spesa e adottando tutti gli atti conseguenti ed inerenti alla presente deliberazione nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, anche in relazione agli atti di impegno e di liquidazione della spesa;
- **di** trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
  - provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico;
- **di** dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*Amministratore proponente: Aldo Maroso*

\_\_\_\_\_

**PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

FIRMA: Dott. Nico Moro \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria

FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## DELIBERA

- **di** stabilire che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di** autorizzare il Sindaco ad avvalersi, per la rappresentanza tecnica e la difesa del Comune di Cassola nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato n. 564/2011 Comune di Cassola contro Theatro per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 2518/2010, del Prof. Alessandro Calegari dello Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago corrente in Padova in sostituzione dell'Avv. Prof. Marcello Maria Fracanzani dando atto che questo Comune non dispone in dotazione organica di un Ufficio Legale;
- **di** autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a dare esecuzione alla presente direttiva impegnando al cap. 0102103/12310 "Spese per liti arbitraggi risarcimenti" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario la somma di complessivi € 4.669,18 fatte salve eventuali necessarie integrazioni di spesa e adottando tutti gli atti conseguenti ed inerenti alla presente deliberazione nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, anche in relazione agli atti di impegno e di liquidazione della spesa;
- **di** trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
  - provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico;
- **di** dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

**IL SINDACO-PRESIDENTE**  
**Maroso Aldo**

---

SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

### **REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

Relata di pubblicazione n. \_\_\_\_\_ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Ufficio Segreteria**

\_\_\_\_\_

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

